



AIMAG SpA
via Maestri del Lavoro 38 • 41037 Mirandola
Tel 0535 28111 • Fax 0535 1872005
NUMERO VERDE 800 018 405
www.aimag.it info@aimag.it
segreteria.aimag@pec.gruppoaimag.it

CCP 10961415 REA 258874
REG. IMP. MO N. 00664670361
COD. FISC. E P.IVA 00664670361
CAP. SOC. INT. VERS. € 78.027.681

Mirandola, 04 APR 2025

Prot. n. 1716

AIMAG S.P.A

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E AVVIO AL TRATTAMENTO FINALE (RECUPERO) DEI FANGHI BIOLOGICI DISIDRATATI DERIVANTI DALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE INTERCOMUNALE (CARPI, CORREGGIO, SOLIERA, CAMPOGALLIANO) DELLE ACQUE REFLUE URBANE DI CARPI SITUATO IN VIA BERTUZZA 8/A A SAN MARINO DI CARPI (MO).
CODICE CIG: B5E831D210**

RISPOSTE QUESITI

DOMANDA n.1

In riferimento al "disciplinare di gara" a pag. 8 "Requisiti di idoneità professionale" al comma d) ultimo capoverso sottolineato e in grassetto, vogliamo sapere se il requisito per gli impianti che possono partecipare alla gara o comunque gli impianti di destino finale designati, debbano essere autorizzati ad avere una capacità di trattamento non inferiore a 40.000 ton/anno per EER 190805.

È corretta la nostra interpretazione?

RISPOSTA n.1

Il requisito di cui alla richiesta di chiarimento definisce la necessità di disporre dell'iscrizione all'Albo Nazionale per le imprese che effettuano la gestione dei rifiuti in relazione all'attività di intermediazione categoria 8 classe D (o superiore) oppure, in alternativa, essere direttamente titolari di un impianto autorizzato ad effettuare il recupero dei rifiuti di cui al EER 190805. In questo secondo caso viene richiesta una capacità di trattamento dell'impianto, così come esplicitata nel relativo atto autorizzativo, non inferiore a complessive 40.000t/anno per il citato EER. Qualora l'autorizzazione indichi una quantità complessiva pari o superiore a 40.000 ton/anno per diversi EER, tra cui il 19.08.05, senza nessuna limitazione specifica per tale rifiuto, l'impianto sarà ritenuto ammissibile.

DOMANDA n.2

Chiediamo un chiarimento sui mezzi da utilizzare per effettuare il servizio: essendo i semirimorchi non scarrabili, con la dicitura "semirimorchi/cassoni scarrabili" riportata nel capitolato, si intende che è possibile utilizzare entrambe le tipologie?

RISPOSTA n.2

Benché risulti ammissibile l'esclusiva proposta di cassoni scarrabili, e ricordando, quale condizione imprescindibile, che i sistemi di contenimento "dovranno avere un'altezza complessiva, a vuoto, non superiore a metri 3,40 per poter essere collocati sotto le apparecchiature di scarico dei fanghi (altezza massima 3,60 m) ed una volumetria non inferiore ai 35 mc", si precisa che, per logistiche correlate a pregresse esperienze e in generale alla movimentazione del sistema di contenimento in fase di riempimento e ai punti di scarico del fango all'interno dello stesso, si ritiene maggiormente gestibile la vasca semirimorchio.

Per completezza di informazioni si allegano alla presente:



Azienda con Sistema di Gestione Qualità Certificato secondo UNI EN ISO 9001:2015

Azienda con Sistema di Gestione Ambientale Certificato secondo UNI EN ISO 14001:2015

Azienda con Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro secondo UNI ISO 45001:2018 per i processi sotto elencati

- Progettazione, costruzione, gestione e manutenzione di reti di distribuzione dell'acqua potabile. Gestione conto terzi del servizio di pronto intervento relativo al servizio del gas.
- Stabilizzazione della frazione organica derivante da impianti di selezione meccanica del rifiuto urbano indifferenziato. Compostaggio di rifiuti da raccolta differenziata del rifiuto urbano e di rifiuti speciali di origine agro-industriale. Progettazione, costruzione e manutenzione di impianti per il trattamento dei rifiuti. Produzione di energia termica ed elettrica tramite recupero di biogas da digestione anaerobica.

- Documentazione fotografica dell'area di alloggio dei sistemi di caricamento e accumulo del fango disidratato;
- Layout architettonico di massima del locale.

DOMANDA n.3

Se un operatore economico intende partecipare alla gara come operatore singolo, intermediario, si chiede come può soddisfare i requisiti dei punti 29 e 30 della domanda di partecipazione non essendo vettore.

RISPOSTA n.3

Si rinvia all'atto di errata corrige. Posto che l'operatore è tenuto a dichiarare la disponibilità dei macchinari di cui ai punti 29) e 30) della domanda di partecipazione, garantendo detta disponibilità tramite un qualsiasi titolo giuridico che la comprovi, è possibile per l'operatore singolo intermediario concludere un accordo di tale natura con un vettore per ritenere soddisfatti i requisiti dei punti 29) e 30) della domanda di partecipazione.

DOMANDA n.4

Con riferimento agli impianti che si indicano, per la specifica tecnica 1: per ogni impianto che si indica in fase di gara, c'è un tonnellaggio minimo da affidare? Ovvero è possibile indicare un impianto situato in un raggio di pochi chilometri a cui destinare il 90% del quantitativo prodotto ed i restanti per esempio in Sicilia?

RISPOSTA n.4

Non è richiesta l'indicazione di un tonnellaggio minimo da destinare a ciascuno degli impianti indicati nel criterio tecnico 1 e di cui specificare quantitativi destinati e distanze nel criterio tecnico n.2. Il vincolo è dato esclusivamente dalla sommatoria dei quantitativi indicati nella tabella, che non dovrà essere superiore a 8.000 t, pena attribuzione del punteggio come indicato in Disciplinare.

DOMANDA n.5

Con riferimento agli impianti che si indicano al punto 1 per la specifica tecnica 2: i quantitativi indicati devono essere tassativamente rispettati in sede di esecuzione del servizio? Qual è la tolleranza ammissibile sui quantitativi indicati in gara? Il tutto per evitare che vengano inseriti impianti "teorici" per massimizzare il punteggio di cui al punto tecnico 1.

RISPOSTA n.5

Verrà considerata, quale variazione "fisiologica" data la tipologia di attività, una tolleranza in eccesso o in difetto non superiore al 2% rispetto ai quantitativi dichiarati in sede di gara per ciascun impianto di destino.

DOMANDA n.6

Con riferimento alla specifica tecnica 4: si chiede se uno scostamento qualitativo del 200% sugli inquinanti e sul secco indicato nelle analisi allegate, sia nella fase di indagine di mercato sia in quella della presente procedura, possa essere considerata come "emergenza da gestire" ragionevolmente prevedibile e quindi scegliere che tipologia di impianto indicare?

RISPOSTA n.6

Non è possibile, in particolar modo sugli aspetti analitici, prevedere l'entità dello scostamento. La variazione proposta può essere considerata ai fini delle valutazioni in sede di gara, ed esclusivamente per quanto riguarda i parametri analitici qualitativi, ma in fase di esecuzione del contratto non si possono escludere ulteriori scostamenti.

DOMANDA n.7

Con riferimento alla partecipazione può una Società partecipare come soggetto intermediario subappaltando totalmente l'attività di trasporto? tale procedura è da considerarsi subappalto?

RISPOSTA n.7

Si risponde affermativamente alla prima domanda. Per la seconda, è da considerarsi come subappalto e, nella specie, in carenza dei requisiti per esercitare l'attività di trasporto in capo al concorrente intermediario, si tratta di subappalto necessario.

DOMANDA n.8

Con riferimento al recupero dei fanghi è necessario oltre che indicare i nominativi degli impianti anche avere dichiarazione di disponibilità degli stessi in fase di gara?

RISPOSTA n.8

Sì, è necessario e come riportato in testa alla proposta tecnica "L'impresa concorrente dovrà presentare copia delle autorizzazioni di tutti i siti proposti per attività di recupero unitamente alle garanzie fidejussorie accettate dall'ente preposto al rilascio dell'atto autorizzativo".

Per completezza di informazioni si allegano rettifiche al Disciplinare e alla Domanda di Partecipazione.

Si evidenzia che nell'ambito della documentazione amministrativa (V. disciplinare di gara e atto di errata corrige) dovrà essere allegata la dichiarazione del legale rappresentante di ciascun punto di conferimento per recupero attestante, in relazione al certificato di analisi sopra menzionato, la conformità del campione del fango ai requisiti previsti dalle autorizzazioni *dei siti*, comprensiva anche dei quantitativi massimi autorizzati al ricevimento sia annuali che giornalieri e/o qualunque altra prescrizione ponderale vincolata a qualsiasi altra frequenza temporale, unitamente alla copia delle planimetrie degli impianti con indicate le zone di conferimento dei fanghi oggetto di questo appalto, dei successivi trattamenti e delle aree di stoccaggio.

DOMANDA n.9

Con riferimento alle tonnellate che si indicano si deve considerare che verranno gestite 8000 ton, di cui 7200 ton a recupero e 800 ton massimo a smaltimento (ovvero il 10% della produzione della prima annualità) pertanto occorre ragionare nello stesso modo per la seconda annualità? ovvero 6000 ton da gestire di cui 5400 ton a recupero e 600 ton massimo a smaltimento (considerando il 10%) oppure sempre 800 ton massimo a smaltimento come nella prima annualità?

RISPOSTA n.9

Si considera quale condizione emergenziale da inviare a destini alternativi di recupero e /o smaltimento (rif. sub-criterio tecnico n.4), un quantitativo cautelativo pari al 10% della produzione dichiarata per la relativa annualità. Si precisa che i quantitativi indicati sono frutto di valutazioni correlate alle attuali produzioni e alle successive evoluzioni legate allo scorporo dell'impianto rifiuti liquidi.

DOMANDA n.10

Con riferimento al tonnellaggio che dovrà essere gestito in emergenza a smaltimento, essendo chiedo come è stato quantificato il 10% sul tonnellaggio annuale ovvero, vi sono stati casi analoghi nei due anni precedenti tale gara che hanno permesso di poter valutare una % di fanghi che andrà sicuramente a smaltimento?

RISPOSTA n.10

Nelle recenti annualità non si è mai verificata la necessità di gestire in emergenza l'avvio del fango a destino per questioni correlate alla qualità dello stesso. Si è tuttavia, in questo contesto, individuata una cautelativa incidenza del 10% in correlazione a variabilità che potrebbero potenzialmente verificarsi per la natura propria dei processi coinvolti.

DOMANDA n.11

La presente per richiedere informazioni in merito alla gestione delle emergenze come richiesto al punto 4 pagina 6 del disciplinare di gara.

Relativamente a quanto richiesto e con le informazioni disponibili nei documenti allegati al bando, risulta estremamente difficile individuare degli impianti alternativi con linee di gestione differenti senza prima conoscere gli inquinanti e con quale concentrazione vadano a concorrere alla non conformità rispetto al flusso proposto.

Inoltre, la variazione di costo per la differente gestione può essere molto sensibile. Con quale frequenza è accaduto in passato? Quali inquinanti erano presenti nel fango? Con quali concentrazioni?

RISPOSTA n.11

Nelle recenti annualità non si è mai verificata la necessità di gestire in emergenza l'avvio del fango a destino alternativo per questioni correlate alla qualità dello stesso, la richiesta della gestione in emergenza si prevede a scopo cautelativo in raffronto alla vulnerabilità dei sistemi fognari. Non è pertanto possibile per la Stazione Appaltante fornire contesti specifici di riferimento.

Si precisa inoltre, con riferimento al criterio 5 dell'offerta tecnica, che il proponente può specificare i limiti analitici operativi entro i quali gli impianti di destino indicati possano essere utilizzati.

È intenzione della Stazione Appaltante premiare anche la maggiore disponibilità di punti di destino a fronte di un potenziale contesto divergente dalle condizioni ordinarie.

DOMANDA n.12

La presente per richiedere se è possibile produrre una lettera di impegno in caso di aggiudicazione della gara per la costituzione dell'ATI.

RISPOSTA n.12

Come indicato nel disciplinare di gara *"In caso di presentazione dell'offerta da parte di Raggruppamenti Temporanei di imprese, costituiti o costituiti, nella suddetta busta*

*"DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" deve essere inserita dichiarazione, sottoscritta con le modalità indicate al paragrafo **"SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA"** dai Legali Rappresentanti o Procuratori di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento, contenente L'IMPEGNO ai sensi dell'art. 68 comma 1 del Codice che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno **MANDATO COLLETTIVO SPECIALE** con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. "*

DOMANDA n.13

Buongiorno, in riferimento alla procedura in oggetto chiediamo se è possibile che un operatore con la cat. 8 possa indicare il nominativo di un trasportatore con cat. 4 e se quest'ultimo debba compilare il DGUE.

RISPOSTA n.13

Si conferma.

DOMANDA n.14

Al punto 1 del capitolo "OFFERTA TECNICA (max 70 punti)", a pg. 15 del "Disciplinare di gara", è richiesto di indicare un massimo di 5 siti di destino che effettuano operazioni di recupero (definite come R ai sensi dell'allegato C, parte IV del D.Lgs. 152/2006 come specificato all'Articolo 1, punto 1 del "Capitolato tecnico speciale") e si precisa che, ove venisse dichiarato un numero superiore a 5, il punteggio assegnato sarà comunque 15.

Se uno dei concorrenti indicasse un numero di impianti di recupero superiore a 5 causerebbe una riduzione di punteggio per un concorrente che ne avesse specificati esattamente 5? Il valore P1 ("P1=numero di impianti di recupero proposti dal concorrente proponente il maggior numero di impianti") relativo al calcolo di PT1 (formula a pg. 15) sarebbe limitato ad avere valore massimo di 5 o potrebbe assumere valori superiori?

RISPOSTA n.14

Si conferma che il valore P1, relativo al calcolo di PT1, è limitato ad avere valore massimo di 5; tale valore sarà applicato anche a fronte di una proposta di numero di impianti maggiore a 5.

DOMANDA n.15

Al punto 4 del capitolo "OFFERTA TECNICA (max 70 punti)", a pg. 16 e 17 del "Disciplinare di gara", si identifica in 800 t/anno la quantità massima di rifiuti inviabile ad attività di smaltimento o recuperi alternativi (per il primo anno).

Gli ulteriori impianti inseriti, per la gestione delle emergenze, possono essere oggetto di subappalto o è sufficiente una lettera di disponibilità dell'impianto?

RISPOSTA n.15

È sufficiente una lettera di disponibilità dell'impianto.

DOMANDA n.16

Al punto 4 del capitolo "OFFERTA TECNICA (max 70 punti)", a pg. 16 e 17 del "Disciplinare di gara", si identifica in 800 t/anno la quantità massima di rifiuti inviabile ad attività di smaltimento o recuperi alternativi (per il primo anno).

Gli ulteriori impianti inseriti possono coincidere con gli impianti indicati al punto 1 del capitolo "OFFERTA TECNICA (max 70 punti)" relativi alla gestione ordinaria?

RISPOSTA n.16

Sì, si possono presentare i medesimi punti di destino dimostrando la conformità delle relative attività alle variazioni qualitative, fornendo esplicite indicazioni di idoneità anche con riferimento agli atti autorizzativi e alle specifiche caratteristiche degli impianti. Si rimanda alle indicazioni contenute nella risposta al quesito 11 per ulteriori approfondimenti.

Il Direttore Generale
(Dott. Gianluca Valentini)

